

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 48-5378

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASST di Lecco ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'avvio di una collaborazione ai fini del riordino della rete neonatologica e dei punti nascita in Piemonte.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- il punto 8 dell'Allegato 1 al D.M. aprile 2015, n. 70, dedicato alle Reti ospedaliere prevede che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale, individuando espressamente tra le reti in questione la "rete neonatologica e punti nascita";
- lo stesso punto 8 dell'Allegato 1 al citato D.M. 2 aprile 2015, n. 70, prevede che per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle rispettive materie;
- con DGR n. 1 – 600 del 19/11/2014 ad oggetto "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale", come integrata con DGR 1-924 del 23.01.2015, è stata prevista la rimodulazione della rete ospedaliera, con riferimento al numero di posti letto, nonché all'articolazione delle discipline ospedaliere e relative strutture complesse, in coerenza con l'emanando regolamento ministeriale "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (successivamente approvato con il D.M. n. 70 del 02/04/2015);
- l'Accordo tra il Governo le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le Province i comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" (Rep. Atti n. 137/CU del 16 dicembre 2010) propone un programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo;
- tali linee, da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale, riguardano misure di politica sanitaria tra cui la razionalizzazione dei punti nascita, il possesso per le strutture di determinati standard, il completamento e messa a regime del trasporto assistito materno e neonatale d'urgenza, l'adeguamento della rete dei consultori familiari;
- sul piano attuativo, da alcuni anni la Regione Lombardia, in esecuzione del succitato accordo CU del 16 dicembre 2010, è impegnata nella ricerca e nell'implementazione di strumenti clinico/organizzativi per il miglioramento della rete di assistenza alle madri e ai neonati, con l'obiettivo prioritario di incrementare qualità e sicurezza, conseguire la riduzione del tasso di parti con taglio cesareo, per un sempre maggior rispetto della fisiologia del processo gravidanza/parto/nascita, identificare spazi di autonomia professionale, nell'ambito della fisiologia del processo, per la figura delle ostetriche;

- la Regione Lombardia ha avviato iniziative con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco al fine di contribuire alla messa a punto degli strumenti a disposizione del Comitato percorso Nascita nazionale per la puntuale valutazione della rete di offerta dei Punti Nascita, portando avanti l'esperienza nell'ambito della Convenzione tra Ministero Salute/Regione Lombardia/ASST Lecco nel corso del 2016/2017;
- il Ministero della Salute e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco stanno cooperando al fine di sperimentare, condividere e diffondere alcuni elementi dell'esperienza organizzativa maturata dalla Regione Lombardia sulla rete di offerta per l'area Materno Infantile, nonché e al fine sviluppare gli strumenti a disposizione del Comitato Percorso Nascita nazionale per la valutazione della rete di offerta dei Punti nascita.

Considerato, altresì, che l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che l'articolo 58 comma 2 lett. b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria consente ai Medici del Servizio Sanitario Nazionale di prestare la propria opera presso istituzioni pubbliche non sanitarie mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali secondo i criteri e le modalità nel medesimo articolo indicati.

Atteso che, in ordine alle norme sopra citate, si ritiene necessario procedere ad un'apposita convenzione con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco per la collaborazione ai fini del riordino della rete neonatologica e dei punti nascita in Piemonte.

Stabilito che la Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte, previa formale richiesta, rimborsi all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco le sole spese di trasferta e soggiorno, quantificate dall'Azienda sulla base dei giustificativi ricevuti e documentati, relative allo svolgimento della collaborazione presso la sede della Direzione Regionale Sanità, in Torino.

Rilevato che, in considerazione della specializzazione richiesta per l'espletamento delle attività connesse alla convenzione di cui trattasi e delle giornate professionali da prestare, il rimborso spese è stato quantificato nella misura massima di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui.

Dato atto altresì che non derivano ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione regionale e che la spesa di cui all'alinea precedente trova copertura sullo stanziamento del capitolo 157813/2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017 - Missione 13 - Programma 01 - che presenta la necessaria disponibilità.

Rilevato, pertanto, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra enti Pubblici, nel rispetto delle su citate normative.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si ritiene di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità all'adozione di ogni provvedimento necessario alla stipula di una convenzione di durata annuale, rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco ai fini del riordino della rete neonatologica e dei punti nascita in Piemonte.

Visto il D.Lgs.vo n. 502/1992;

visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70;

vista la D.G.R n. 1-600 del 19/11/2014 e s.m.i.;

visto l'Accordo tra il Governo, regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e la Comunità Montana 16 dicembre 2010;

visto l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

visto l'articolo 58, co 2 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area della dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;

vista la L.R. n. 6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di dare mandato alla competente Direzione regionale Sanità all'adozione di ogni provvedimento necessario alla stipula di una convenzione di durata annuale, rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco per la collaborazione ai fini del riordino della rete neonatologica e dei punti nascita in Piemonte;
2. di prevedere che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività individuate dal presente provvedimento sono quantificati nelle misure massime annue di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. di imputare la spesa di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) sul capitolo 157813/2017 del Bilancio di previsione finanziario 2017 - Missione 13 - Programma 01 che prevede la necessaria disponibilità, quale importo annuo complessivo massimo a titolo di rimborso all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco come in premessa motivato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al Giudice Ordinario per la tutela di diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)